



Provincia di Campobasso
Regolamenti

**Regolamento per il
conseguimento
dell'idoneità professionale
per l'attività di insegnante e
istruttore di scuola guida**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 48 DEL 09.09.2026

INDICE

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Normativa
Articolo 3	Soggetti
Articolo 4	Requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante
Articolo 5	Requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore
Articolo 6	Conversione Dell'abilitazione Ad Istruttore Di Guida Militare
Articolo 7	Tipologie di abilitazioni per istruttore
Articolo 8	Domanda di ammissione all'esame
Articolo 9	Modalità di svolgimento dell'esame per insegnanti
Articolo 10	Modalità di svolgimento dell'esame per gli istruttori
Articolo 11	Convocazione della seduta di esame
Articolo 12	Commissione d'esame
Articolo 13	Cause ostative/di incompatibilità per la nomina dei Commissari
Articolo 14	Rilascio attestato di idoneità
Articolo 15	Revoca dell'abilitazione
Articolo 16	Sospensione dell'attività di istruttore di guida
Articolo 17	Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti
Articolo 18	Controversie
Articolo 19	Adeguamento normativo
Articolo 20	Abrogazioni
Articolo 21	Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'espletamento degli esami propedeutici al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnanti di teoria ed istruttori di guida nelle autoscuole, nonché la composizione, la nomina ed il funzionamento della relativa Commissione provinciale.
2. L'attestato è rilasciato dalla Provincia di Campobasso ai soggetti che sosterranno con esito positivo tutte le prove d'esame.
3. Delle singole sessioni d'esame viene data notizia con apposito avviso pubblico, approvato con provvedimento del Dirigente del Primo Settore e pubblicato sul sito web della Provincia ("sito web").

Articolo 2

Normativa

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
 - D.M. 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e s.m.i.;
 - D.lgs. n. 285/1992 'Codice della strada' e D.P.R. 495/1992 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada' e 'la Legge n. 177/2024' – di Revisione Codice della Strada e successive modifiche;
 - Art. 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che ha attribuito la competenza alle Province in materia di esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
 - D.lgs. 18/08/2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
 - Conferenza Unificata Stato – Regioni e Stato Città ed autonomie locali del 14 febbraio 2002, punto 5) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002;
 - Decreto M.I.T. n. 17/2011 'Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola' come modificato dal Decreto M.I.T. n. 34 del 1° febbraio 2024;

Articolo 3

Soggetti

1. Coloro che intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria ed istruttori di guida ai sensi dell'art. 123, comma 7 D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) devono conseguire l'attestato di abilitazione per l'idoneità all'esercizio della professione, rilasciato dalla Provincia di Campobasso, a seguito del superamento di esame.
2. La professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida, previo conseguimento del relativo attestato, può essere esercitata presso qualunque autoscuola autorizzata.

Articolo 4

Requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante

1. Può sostenere l'esame chi sia residente in Italia ed in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o equiparato, nonché dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o gli aventi permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità,

- b) essere residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
- c) età non inferiore a diciotto anni;
- d) diploma di istruzione di secondo grado;
- e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- f) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- g) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante, previsto dall'art. 2 e/o art. 10 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.

Articolo 5

Requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore

1. Possono partecipare all'esame coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o gli aventi permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità;
- b) essere residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
- c) età non inferiore a ventuno anni;
- d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore, previsto dall'art. 7 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.
- e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- f) aver frequentato un corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore;
- g) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- h) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:

- BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione relativa al conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;

- A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione relativa al conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;

- BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione relativa al conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione);

- A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione relativa al conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;

- ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del D.lgs. n. 285/92, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso delle patenti di guida di categoria BE e CE speciali.

Articolo 6

Conversione Dell'abilitazione Ad Istruttore Di Guida Militare

1. Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame. In tal caso il richiedente, che non deve dichiarare il titolo di studio, deve comunque essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie. Inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, si darà corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età. L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo abilitativo civile sarà soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.

Articolo 7

Tipologie di abilitazioni per istruttore

1. Sono possibili cinque diversi tipi di abilitazione ad istruttore:
 1. per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, nonché per la loro revisione;
 2. per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, nonché per la loro revisione;
 3. per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D, DE, nonché per la loro revisione;
 4. per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE, nonché per la loro revisione.
5. abilitazione funzionale alla sola titolarità di autoscuola, per la quale è richiesto al candidato il possesso di patenti di guida almeno delle categorie B e CE speciali.

Articolo 8

Domanda di ammissione all'esame

1. Il candidato deve presentare alla Provincia di Campobasso domanda in bollo, valida per una sola sessione di esame, utilizzando il modello allegato al Bando che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.
2. Il candidato deve specificare nella domanda se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale di insegnante, di istruttore, sia insegnante che istruttore.
3. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione all'esame la seguente documentazione:
 - a. autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante nascita, residenza e cittadinanza italiana;
 - b. fotocopia, in carta semplice, fronte retro della patente posseduta;
 - c. originale del titolo di studio e copia in carta semplice per la successiva autenticazione, oppure autocertificazione del titolo di studio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - d. attestato di frequenza al corso di formazione iniziale e copia in carta semplice per la successiva autenticazione, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000;
 - e. attestazione del versamento dell'importo di 100,00 euro come contributo per le spese di istruttoria, effettuato tramite sistema PagoPA.

4. L'ammissione dei candidati sarà pubblicata sul sito internet della Provincia almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della prova di esame.
5. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione dell'importo dell'imposta di bollo e delle spese di istruttoria effettuato.
6. Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine: farà fede il termine fissato nell'avviso.
7. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di ammissione all'esame entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.
8. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'ufficio competente che svolge le funzioni di segreteria della Commissione d'esame, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti da parte dei candidati.
9. I cittadini extra comunitari devono allegare, altresì, alla domanda la copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.
10. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può richiedere l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta scritta al candidato. Tale integrazione deve pervenire entro il termine assegnato.
11. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.
12. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa.

Articolo 9

Modalità di svolgimento dell'esame per insegnanti

1. L'esame per l'abilitazione ad insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 del Decreto MIT n. 17/2011:
 - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
 - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
 - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione, illecito amministrativo;
 - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
 - Trasporto delle merci pericolose;
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
 - Norme di comportamento sulle strade;
 - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc;
 - Elementi di primo soccorso;
 - Elementi di fisica;
 - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante
2. L'esame si articola in QUATTRO PROVE:

1° PROVA

- il candidato compila DUE SCHEDE D'ESAME, DI TRENTA DOMANDE CIASCUNA, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta MINUTI. Non è ammesso alla 2° PROVA il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;

2° PROVA

- il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, come stabilito dalla commissione d'esame, TRE TEMI SCELTI DALLA COMMISSIONE tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla 3° PROVA il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

3° PROVA

- il candidato SIMULA UNA LEZIONE DI TEORIA su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla 4° PROVA il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

4° PROVA

- il candidato sostiene una PROVA ORALE sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un Attestato che comprova la conseguita abilitazione. Le prove di cui ai punti 2°), 3°) e 4°), in caso di esito negativo, possono essere sostenute più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova della 1° PROVA.

Articolo 10

Modalità di svolgimento dell'esame per gli istruttori

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 del Decreto M.I.T 17/2011:

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli, Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc;
- Elementi di primo soccorso.

2. L'esame si articola in TRE PROVE:

1° PROVA

- il candidato compila DUE SCHEDE D'ESAME, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, 8 nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla 2° PROVA il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;

2° PROVA

- il candidato sostiene una PROVA ORALE sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della 1° PROVA;

3° PROVA

- il candidato sostiene le seguenti PROVE PRATICHE:

1) per l'abilitazione relativa al conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

2) per l'abilitazione relativa al conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

3) per l'abilitazione relativa al conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;

4) per l'abilitazione relativa al conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.

Supera la 3° PROVA il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli. In caso di esito negativo è possibile ripetere la 3° PROVA, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della 1° PROVA.

È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.

Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, i candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore sostengono solo le prove d'esame teoriche (compilazione due schede d'esame e prova orale)

I candidati già in possesso di abilitazione per le categorie B speciale, C speciale e D speciale, sostengono solo le prove di capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A e capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria B.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

L'esito positivo dell'esame è annotato su un Attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Articolo 11

Convocazione della seduta d'esame

1. Stabilita la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione Esaminatrice, quindici giorni prima della prova, invia la convocazione ai candidati che hanno presentato domanda d'esame.
2. La convocazione può essere a mezzo Posta Elettronica Certificata o altro idoneo mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet istituzionale indicando giorno, luogo e ora in cui si svolgerà l'esame.

Articolo 12

Commissione d'esame

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Decreto del Presidente della Provincia, è composta da:
 - a) il Dirigente del Servizio competente, con funzioni di Presidente: in caso di assenza od impedimento, il Presidente può delegare temporaneamente le proprie funzioni ad un Funzionario dell'Amministrazione di categoria D;
 - b) un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia di Campobasso;
 - c) un esperto nelle materie d'esame designato dal Presidente della Provincia, individuato congiuntamente dalle associazioni di categoria ed in possesso delle patenti A, B, C, C+E, D.
2. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Provincia individuato dal Dirigente competente;
3. La Commissione e il segretario sono nominati con decreto del Presidente della Provincia.
4. È data facoltà di avvalersi, in sostituzione del personale interno, di personale esterno alla Provincia, purché in possesso dei suddetti requisiti professionali e di comprovata esperienza nelle materie di esame.

5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
6. Per ogni componente della Commissione Esaminatrice è nominato un membro supplente.
7. La Commissione esaminatrice si riunisce in seduta su convocazione del suo Presidente.
8. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti la Commissione.
9. Ai componenti della Commissione e al segretario spetta un gettone di presenza per ogni sessione di esame determinato nella misura di 250,00 euro.
10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano per iscritto l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. rendendo apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445 del 2000.
11. Completata la seduta d'esame, la Commissione inoltra formalmente il verbale della seduta di esami con gli esiti delle prove al Dirigente del Settore Trasporti affinché questi provveda ad inserire i nominativi degli idonei nel Repertorio dei certificati, ad emettere i conseguenti attestati di abilitazione in duplice originale, a prendere nota dell'esito delle prove e delle relative comunicazioni agli interessati.

Articolo 13

Cause ostative/di incompatibilità per la nomina dei Commissari.

1. Non possono far parte della Commissione d'esame, neanche con compiti di segreteria, coloro che ai sensi dall'art. 35bis del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, n. 165 rubricato 'Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici' sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione).
2. Non possono altresì far parte della Commissione d'esame, neanche con compiti di segreteria, coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità con l'ufficio di commissario in quanto: a) sono in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado, di coniugio, convivenza, affiliazione o in relazione personale/amicizia con uno o più candidati; b) in relazione ad uno o più candidati sono coinvolti interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, di conviventi, di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza; c) si trovano in situazione di inimicizia o in rapporti di credito/debito nei confronti di uno o più candidati;

Articolo 14

Rilascio attestato di idoneità

1. A seguito del superamento dell'esame con esito positivo il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Campobasso rilascia al candidato un attestato di idoneità professionale.
2. L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo. Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita istanza. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.
3. L'ufficio Trasporti provvede ad inserire sul Portale del Ministero dei Trasporti i nominativi delle persone che hanno superato l'esame.

Articolo 15

Revoca dell'abilitazione

1. Il Dirigente del Servizio competente della Provincia di Campobasso dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 4 comma 1 lettera f), o venga revocata la patente di cui all' art. 5, comma 1 lettera e).

Articolo 16

Sospensione dell'attività di istruttore di guida

1. Qualora all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, lo stesso non può svolgere la propria attività di istruttore.
2. Entro 48 ore dalla notifica del provvedimento di sospensione l'interessato deve comunicare gli estremi del provvedimento al proprio datore di lavoro ed al Servizio competente della Provincia di Campobasso.
3. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di formazione automobilistica, né può farne più parte prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

Articolo 17

Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza. La Provincia dispone il differimento dell'accesso quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, numero 241, o per salvaguardare specifiche esigenze della Provincia, specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento del procedimento.

Articolo 18

Controversie

1. In caso di controversie la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale della circoscrizione territoriale Molise.

Articolo 19

Adeguamento normativo

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi disciplinanti la materia. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali, statutarie e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.
2. Nei casi di cui al precedente comma la Provincia adegua periodicamente il proprio regolamento alle norme suddette.

Articolo 20
Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento recante disposizioni “per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’attività di insegnante e istruttore di scuola guida”.

Articolo 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione